



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

28 maggio 2026

Evasione, la nuova mappa del rischio: più infedeli ambulanti, concessionari e agenti di commercio

Tasse/1. Nelle dichiarazioni 2025 scende di 20 punti la quota di farmacisti con pagelle Isa da 8 in su, ma pesa il crollo dei ricavi post Covid. Migliorano i dati di alimentari, paramedici, psicologi, geometri, architetti e avvocati

Giovanni Parente Gianni Trovati

1 di 2



Il confronto

ROMA

L'entrata a regime del concordato preventivo biennale ha cominciato a smuovere in modo sensibile il panorama dei redditi ufficiali delle partite Iva. I numeri del consuntivo sulle dichiarazioni 2025 dei contribuenti soggetti agli «indici sintetici di affidabilità» fiscale, 2,69 milioni fra lavoratori autonomi, professionisti e piccole aziende, lo mostrano in modo chiaro. Ma quando ci si addentra nelle condizioni specifiche delle singole categorie, il quadro si fa parecchio variegato; e fotografa settori in controtendenza, in cui la colonna del rischio evasione sale, e parecchi margini di miglioramento ancora tutti da conquistare.

Per navigare in modo consapevole nell'oceano dei numeri gestiti dall'amministrazione finanziaria occorre qualche rapida premessa. Gli indici sintetici di affidabilità (Isa) stimano per ogni attività economica un reddito considerato «congruo», che dipende dalla congiuntura economica, dal settore di appartenenza, dalla geografia dell'attività e da un insieme di altri parametri pensati per costruire un identikit il più possibile vicino alla realtà. L'insieme dei parametri è riassunto nel punteggio Isa, che in una scala da «1» a «10» misura appunto il grado crescente di affidabilità fiscale, cioè la verosimiglianza del reddito dichiarato. A differenza delle pagelle scolastiche, la «sufficienza» che indica un basso rischio di evasione si incontra al voto «8».

La differenza è facile da misurare in termini concreti: in una platea da cui sono ovviamente esclusi i forfetari, che con ricavi o compensi fino a 85mila euro possono sfruttare la tassa piatta al 15%, le partite Iva con un voto dall'«8» in su hanno dichiarato in

media un reddito da 91.100 euro, mentre quelle con voti inferiori si sono fermate a 25.500 euro, il 72% in meno. Distanze enormi si incontrano in tutte le categorie: il medico «affidabile» dichiara in media 102.800 euro lordi all'anno, contro i 37.700 euro denunciati dal collega a rischio evasione, nelle agenzie immobiliari si va da 75.300 a 18.300 euro e i dentisti passano da 105.400 a 42.700 euro.

Su questi presupposti il concordato è stato animato dall'obiettivo prioritario di portare verso il «10» i contribuenti che negli anni passati si erano fermati negli scalini inferiori all'«8», dove l'affidabilità dei dati trasmessi al Fisco è tutt'altro che garantita.

I dati delle dichiarazioni 2025, sui redditi di un 2024 in cui i primi 160mila contribuenti Isa aderenti al concordato hanno raggiunto i livelli reddituali chiesti dal Fisco al termine del biennio, mostrano che qualcosa si è mosso. La quota delle dichiarazioni «affidabili» è cresciuta di 2 punti percentuali, al 46,7% (Sole 24 Ore di ieri), ma la maggioranza delle partite Iva si concentra ancora nella zona rossa del rischio evasione. I redditi dichiarati sono cresciuti fra il +8,2% delle persone fisiche e il +9% delle società di capitali, contro un modestissimo +0,7% del Pil. Ma l'incrocio fra novità normative, azioni antisommerso e incognite della congiuntura hanno generato nei diversi settori le dinamiche più diverse, anche in controtendenza fra loro.

Tra venditori ambulanti, agenti di commercio e concessionarie auto, per esempio, la percentuale di dichiarazioni «affidabili» secondo i parametri dell'amministrazione finanziaria ha subito in un anno cadute fra il 9,5% e il 15,9%. Il crollo è ancora più rovinoso fra le farmacie, che nel confronto sull'anno prima mostrano un -20,3% non spiegabile però con una passione per l'evasione scoppiata improvvisamente dietro al bancone. Il core business di queste attività è infatti integralmente tracciato, anche per le richieste dei clienti che utilizzano le detrazioni per le spese sanitarie. La dinamica si spiega quindi principalmente con la drastica flessione dei fatturati dopo la gobba generata dalla pandemia; l'altalena del volume d'affari ha comportato anche frequenti riorganizzazioni, con un'evoluzione della struttura dei costi e una riduzione del personale assunto che non sembra essere stata registrata in pieno dagli aggiornamenti degli indici sintetici.

Frena l'affidabilità fiscale anche, fra gli altri, fra tabaccai (-6,3%), bar e pasticcerie (-2,6%), negozi di arredamento (-1,3%) e macellai (-1,2%). Migliora invece in altre categorie, a partire dai negozi di alimentari che segnano un aumento di 16 punti nella quota dei «promossi». Bene anche gli psicologi (+10%), in testa a un gruppone di professionisti che è composto anche da geometri (+9,2%), architetti (+7,2%) e studi legali (+6,6%). Tra i professionisti si incontrano del resto anche le categorie più «affidabili», a partire dai medici (80,2% di pagelle con voto da «8» in su), commercialisti e consulenti del lavoro (63,4%) e ingegneri (60,5%). Agli ultimi posti di questa graduatoria, nelle categorie con almeno 10mila contribuenti censiti si incontrano invece i ristoratori (29,2% di «promossi»), le già citate concessionarie (31,2%), tassisti e Ncc (31,5%), ambulanti (31,6%) e panettieri (32,1%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione, l'obiettivo 2026 sale a 14,3 miliardi (+12,6%)

Fisco. Nella bozza di convenzione con il Mef l'Agenzia fissa le strategie operative: azioni concentrate su grandi debitori e decaduti da rottamazioni e rate. Ma nel 2025 il magazzino è cresciuto di 56,5 miliardi

Giovanni Parente Gianni Trovati

ROMA

La strategia del Governo fondata sull'emersione dei redditi imponibili nasce dalla constatazione che il recupero ex post rappresenta una sfida spesso improba. Per capire il grado di difficoltà di questa battaglia c'è un dato più efficace di tutti, offerto dal ciclopico «magazzino» degli arretrati della Riscossione. Per tutto il 2025 si è discusso in commissione Finanze al Senato delle possibili strategie per ridurlo, in un ciclo di audizioni che ha coinvolto tutti i vertici dell'amministrazione e, in attuazione di una norma scritta nella delega per la riforma fiscale, ha impegnato per mesi una commissione tecnica chiamata a proporre soluzioni rimaste per ora lettera morta. Ma mentre a Palazzo Madama si discuteva, il magazzino cresceva: e nel 2025 ha cumulato altri 59,5 miliardi, che hanno portato la montagna degli arretrati a toccare quota 1.331 miliardi: il 4,4 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Il dato, che si legge nella bozza definitiva del piano dell'agenzia delle Entrate-Riscossione che sarà allegato alla convenzione 2026/28 con il ministero dell'Economia, spiega con una certa efficacia che il diluvio di rottamazioni, rateazioni, saldi e stralci e definizioni agevolate in genere che ogni Governo ha offerto negli ultimi anni ai contribuenti non è riuscito a scalfire il colosso in continua crescita degli arretrati. La loro mole carica un peso aggiuntivo sull'attività della riscossione, chiamata a gestire un'infinità di partite in cui le cui speranze di incasso si spengono con il tempo.

Nell'attesa di vedere l'effetto del discarico automatico dopo cinque anni introdotto dalla riforma fiscale, che essendo entrato in vigore lo scorso anno si farà sentire davvero solo a partire dal 2030, l'agenzia delle Entrate-Riscossione prova ad affinare le contromisure. Che puntano prima di tutto ad accelerare la presa in carico effettiva delle cartelle, per evitare che invecchino troppo complicando la caccia a contribuenti che nel frattempo possono fallire, rendersi irreperibili o anche passare a miglior vita. Nel monitoraggio aggiornato dell'Agenzia, per esempio, i «soggetti deceduti e ditte cessate» sono titolari di debiti per 254,23 miliardi, il 19% del magazzino, che ovviamente non verranno mai incassati. E sorte analoga è facile prevedere per i 609,85 miliardi (il 46% del totale) dovuti da contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva» senza che l'attacco abbia portato all'incasso.

Nasce da questi dati l'urgenza mostrata dal Fisco nel tagliare i tempi dell'avvio effettivo delle azioni di recupero. Il nuovo piano punta ad accendere la macchina della riscossione entro un anno dalla notifica per il 68% del valore dei crediti affidati, e di far salire la percentuale al 73% nel 2028, con una linea che sale di tre punti rispetto ai vecchi programmi. Da accorciare c'è anche il calendario fra l'affidamento e la notifica, portando al 53% quest'anno, per arrivare al 55% e al 60% nel 2027 e 2028, la quota delle cartelle notificate entro tre mesi dalla consegna.

L'acceleratore va spinto anche per quel che riguarda fermi e pignoramenti. Nonostante la quinta edizione della rottamazione, estesa ora alle entrate degli enti locali, il versante "coattivo" dell'attività di riscossione non si può raffreddare: e mette in programma 1,6 milioni di procedure all'anno (1,7 milioni nel 2028) di procedure cautelari (fermi e ipoteche) ed esecutive (i pignoramenti).

Tutto questo serve a raggiungere i nuovi obiettivi di riscossione, che nella versione definitiva del piano ambiscono a 14,3 miliardi di incassi quest'anno per salire a 15 miliardi nel 2027.

Si tratta, va chiarito, di obiettivi iniziali, che in genere negli ultimi anni sono stati poi superati a consuntivo portando ad aggiornare costantemente i «record» nei risultati della lotta all'evasione. In ogni caso il punto di partenza è superiore a quello dell'anno scorso (12,76 miliardi), a conferma di un'intensificazione che domina l'agenda dell'Agenzia. Anche perché il fiume delle cartelle non accenna a diminuire: quest'anno ci si attende nuove cartelle per 89,3 miliardi, con un aumento di 5,2 miliardi (+6,2%) rispetto all'anno scorso, attenuato solo dal fatto che si riducono i nuovi arrivi da parte degli enti locali (4,73 miliardi, contro i 9,74 del 2025).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce: spread bassi ma la crisi dei debiti non è impossibile

Isabella Bufacchi

FRANCOFORTE

Azioni ai massimi, spread stretti per titoli di Stato e obbligazioni societarie, rendimenti «moderatamente in risalita, mercati ordinati»: ma c'è il rischio di un'improvvisa e «brusca correzione dei prezzi».

L'altolà è arrivato ieri dal nuovo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Bce che mette in guardia contro numerose vulnerabilità tra le quali una forte correzione dei prezzi del rischio sovrano anche su scala globale, il rischio potenziale dei livelli di liquidità e leva delle “non-banche”, le valutazioni azionarie «che rimangono elevate rispetto agli standard storici», le fragilità della sicurezza informatica e i rischi che minacciano la cybersecurity.

«Una politica di espansione fiscale in un contesto geoeconomico difficile potrebbe mettere ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche in alcuni paesi dell'area dell'euro fortemente indebitati e determinare una rivalutazione del rischio sovrano», avverte il Rapporto sottolineando che la sostenibilità delle finanze pubbliche potrà essere messa a dura prova da «prolungate tensioni geopolitiche».

Il Rapporto mette anche in evidenza la volatilità dei mercati che potrebbe essere amplificata dalle istituzioni finanziarie non bancarie (soprattutto le più esposte a private equity e private credit). Le “non-banks” presentano «persistenti vulnerabilità in materia di liquidità e leva finanziaria». In quanto alle banche nell'area dell'euro, sebbene siano resilienti, ben capitalizzate, liquide e la loro esposizione diretta in Medio Oriente sia «limitata», hanno un'esposizione elevata verso le “non-banks”, diventate fonti per la raccolta, per il funding. E questa è ritenuta una vulnerabilità.

«I mercati scontano uno scenario benigno: che verrà raggiunta la pace in Medio Oriente, che la recessione sarà evitata, che l'inflazione non salirà a lungo oltre il livello di stabilità dei prezzi perché le aspettative sono ben ancorate. Ma tutto questo può cambiare», ha ammonito ieri il vicepresidente della Bce Luis de Guindos, presentando la Financial

stability review (FSR) nella sua ultima conferenza stampa prima di terminare il 31 maggio il suo mandato. «Se la narrazione positiva scontata dai mercati non dovesse materializzarsi, la situazione si complicherà», ha affermato. Lo shock dell'offerta di energia potrà aumentare la volatilità dei mercati «mettendo a dura prova la capacità di onorare il debito, a causa dell'aumento dei costi di finanziamento in un contesto di rallentamento della crescita» per la FSR.

Il Rapporto contiene un focus sul rischio sovrano e sulle vulnerabilità definite da de Guindos come «fragili fondamentali fiscali», soprattutto per i Paesi più indebitati chiamati ad affrontare numerose sfide: l'aumento della spesa militare «dal 2% al 3,5% del Pil» e della spesa per la transizione verde, una crescita più debole, rendimenti e costo del debito al rialzo e gli interventi pubblici per calmierare i prezzi dell'energia per imprese e famiglie. Il Rapporto inoltre elabora in dettaglio il rischio potenziale della riallocazione degli investimenti da parte degli hedge funds che hanno accumulato finora elevate esposizioni in titoli di Stato nell'area dell'euro.

Visibilmente soddisfatto della resilienza dimostrata dal sistema bancario dell'area dell'euro nel corso delle recenti crisi (pandemia, guerra della Russia in Ucraina e degli Usa e Israele in Iran, le politiche di Donald Trump, lo shock energetico) e dell'assenza di «incidenti finanziari grazie alla qualità della supervisione e delle regole» durante i suoi otto anni come numero due della Banca centrale europea, de Guindos ha sottolineato quanto «sia importante che i requisiti patrimoniali prudenziali delle banche non vengano ridotti: sarebbe un errore farlo e comunque non aumenterebbe il credito all'economia». Passando in rassegna le elevate vulnerabilità della stabilità finanziaria nell'area dell'euro, il numero due della Bce ha aggiunto «il rischio dell'instabilità politica e dell'aumento del nazionalismo». E, in risposta a una domanda, ha ribadito che l'interferenza dei governi nelle transazioni bancarie, tanto a livello domestico quanto su scala transfrontaliera, minano ed erodono la credibilità dell'Unione degli investimenti e dei risparmi. «Non si può essere favorevoli alla libera circolazione transfrontaliera dei flussi di capitale e di liquidità e al tempo stesso ostacolare questa libertà quando tocca il proprio Paese», ha detto.

Numerose infine le «vulnerabilità strutturali» ribadite dal Rapporto, tra le quali la frammentazione delle regole e la deregolamentazione, i rischi collegati all'invecchiamento della popolazione e al cambiamento climatico, le incertezze e le preoccupazioni relative agli impatti dell'intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni: Pnrr, agenda rispettata Ora sprint per l'ultimo miglio

Il piano di ripresa. La premier: con 166 miliardi finanziati 660 mila progetti, 550 mila conclusi» Il ministro per gli Affari europei Foti: «Per l'ultima rata dobbiamo fare tre volte gli sforzi medi»

Lello Naso

Rivendica i risultati raggiunti e sottolinea, alla luce dei numeri, la bontà della scelta di modificare il Pnrr. Giorgia Meloni, in collegamento con il Forum "L'Italia del Pnrr" tenutosi ieri al Museo della scienza e della tecnica di Milano va dritta al punto. «Poco meno di quattro anni fa - dice - abbiamo ereditato la grande responsabilità di portare avanti il Piano di ripresa e resilienza più consistente d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi. Una sfida che per qualcuno era impossibile da vincere». Oggi, aggiunge Meloni, possiamo parlare di un «primato dell'Italia sul Pnrr che trova corrispondenza nei numeri: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660mila progetti finanziati di cui 550mila conclusi e circa 100mila in fase di realizzazione. Dialogando con la Commissione europea abbiamo rivisto gli obiettivi, corretto le criticità, integrato il piano con il RePower Eu, cioè con gli investimenti sulla sicurezza energetica ed è nato così il nuovo Pnrr italiano, un piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese».

Cambiare la governance e riscrivere il Pnrr è stato decisivo, come ha spiegato anche il ministro per gli Affari europei e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Che risponde anche alle critiche arrivate in questi giorni sulla qualità della spesa. «Potevamo concentrare la spesa su meno progetti e incidere di più sulla trasformazione del Paese? Forse sì, ma bisogna contestualizzare. Eravamo appena usciti dal Covid e abbiamo deciso di distribuire più progetti sul territorio per non lasciare indietro nessuno».

Oggi, il Piano è all'ultimo miglio. Sono state realizzate nove rate, spiega Foti, con tutti gli obiettivi raggiunti e 166 miliardi di euro liquidati all'Italia. «Abbiamo un'ultima rata con

159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Praticamente - dice Foti - siamo nelle condizioni di dover fare tre volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi a disposizione». Ma secondo Foti, non ci sono i tempi per pensare a modifiche. «Tagliare i fondi del Pnrr non è una cosa facile. Possiamo valutare eventuali economie ma fino al 30 giugno non possono essere quantificate. Diversa è la situazione sui fondi di coesione, dove peraltro occorre un provvedimento ad hoc perché attualmente la norma riguarda soltanto l'efficientamento energetico».

Di tagli al Pnrr non ce ne sarebbe neanche la necessità, dice il ministro. «Abbiamo impegnato i fondi in misura quasi totale e quindi a un mese dalla chiusura del Pnrr, a tre mesi dalla rendicontazione, i margini per eventuali tagli sono risicati. Dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio».

Adesso la partita si sposta sulla legacy, l'eredità del Pnrr, come hanno spiegato i due direttori generali della Commissione intervenuti ieri, Paul Kutos (Dg Ecfm) e Marie Donnay (Sg Reform). La capacità di utilizzare la leva dei progetti per spingere la crescita partendo dalle competenze orizzontali attivate, la digitalizzazione e la semplificazione in primis, e dai progetti verticali. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università, ha spiegato l'impatto che avranno i cinque centri di ricerca che dovranno spingere l'Italia tecnologica, finanziati con 1,6 miliardi di euro: il Supercalcolo a Bologna, la Mobilità sostenibile a Milano, l'AgriTech a Napoli, la Terapia genica a Padova, la Biodiversità a Palermo. Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha enfatizzato gli investimenti nella scuola: dalla lotta alla dispersione all'edilizia scolastica, dalle mense in sicurezza alle mense. Investimenti che continueranno e daranno i loro frutti negli anni a venire. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha ricordato come l'obiettivo primario sia stato indirizzare i fondi del Pnrr verso lo spostamento dell'approvvigionamento energetico, con le nuove infrastrutture, e la produzione di energie da fonti rinnovabili. Adesso bisogna incrementare le energie prodotte, fotovoltaico ed eolico, e pensare anche al nucleare (con obiettivo 2034). Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ha sottolineato come la scelta di incrementare i fondi da 3,7 a 8,9 miliardi con la modifica del Piano abbia spinto gli investimenti nel settore nella direzione della sovranità alimentare. Per immunizzare il settore dai rischi esogeni (dalla crisi russo-ucraina a quella in Medio Oriente) e dare strumenti di resilienza alle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ponte sullo Stretto, costi per gli utenti sotto sorveglianza»

Flavia Landolfi

Il Piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto può essere considerato «adeguato nell'attuale fase di impostazione e avvio del progetto», ma dovrà essere valutato nel tempo su tariffe, rischi, costi e tutela degli utenti. A dirlo è l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) guidata da Nicola Zaccheo in un parere di 19 pagine (n.39/2026) inviato, come da nuova procedura, al ministero delle Infrastrutture.

Nelle 19 pagine fitte di osservazioni e rilievi Art pianta subito un paletto: il parere riguarda esclusivamente le tariffe del pedaggio, non il giudizio sull'opera. Ma il Ponte sullo Stretto, osserva Art, è un'opera caratterizzata da «assoluta specificità», oltre che da «unicità e complessità tecnica, economica e finanziaria». Proprio per questo, secondo l'Autorità, richiede verifiche più stringenti sulla tenuta economica del progetto e sulla distribuzione dei rischi. Il filo conduttore del parere è chiaro: contenere i costi per gli utenti, garantire che il rischio resti davvero in capo al concessionario, evitare squilibri economico-finanziari e incentivare l'efficienza nella gestione. Il Piano dovrà quindi essere monitorato per verificare nel tempo l'adeguatezza e la sostenibilità complessiva. Uno dei capitoli più delicati riguarda proprio i pedaggi. Il Piano stima una tariffa media per veicolo pari a 27,43 euro all'entrata in esercizio dell'opera, prevista nel 2034, destinata a crescere fino a 48,71 euro nel 2063, con un incremento medio annuo del 2%. Sul punto Art richiama l'esigenza che il sistema tariffario resti coerente con i principi di «sostenibilità tariffaria» e «tutela dell'utenza», oltre che con una corretta allocazione dei rischi. Secondo Art il modello tariffario proposto da Stretto di Messina non prevede un esplicito fattore di recupero della produttività tipico delle concessioni regolate. «Il sistema tariffario posto a base del Piano non risulta pienamente idoneo a incentivare il contenimento dei costi», osserva l'Art. Sulla rimodulazione dei pedaggi la convenzione consente infatti alla concessionaria di modificare le tariffe per categorie di veicoli, fasce orarie o periodi in caso di scostamenti dei ricavi da traffico, mantenendo invariati i ricavi complessivi. Una previsione che, secondo Art, potrebbe determinare una «sostanziale sterilizzazione del rischio traffico in capo alla concessionaria», attenuando di fatto il rischio d'impresa. Per questo Art chiede che eventuali modifiche tariffarie siano sottoposte preventivamente al proprio parere. Incerti, rileva l'Authority, restano i numeri finali dell'opera dal momento che «la concessionaria sottolinea come l'investimento complessivo è da intendersi a valori "nominali" ma non quantifica eventuali impatti derivanti dalle clausole di revisione prezzi». C'è infine il tema delle opere complementari che in alcuni casi non dispongono ancora di coperture o tempi certi. Se quei tasselli dovessero rallentare, potrebbe cambiare la domanda di traffico e quindi l'equilibrio economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la parità di genere solo 0,47% della spesa

Flavia Landolfi

Cinque miliardi di euro che dentro il bilancio dello Stato pesano per appena lo 0,47% degli impegni complessivi classificati secondo una prospettiva di genere. Nel rendiconto 2024, le spese direttamente finalizzate a ridurre le diseguaglianze tra uomini e donne si fermano infatti a 5,02 miliardi, in lieve aumento rispetto ai 4,3 miliardi del 2023, ma ancora marginali rispetto a una spesa impegnata che, al netto del personale, supera i 1.063 miliardi. È uno dei dati che emergono dal nuovo Bilancio di genere del ministero dell'Economia, presentato ieri in Commissione Bilancio della Camera dalla sottosegretaria Lucia Albano. Si tratta dello strumento con cui la Ragioneria generale misura l'impatto delle politiche pubbliche sui divari tra uomini e donne e che offre una chiave di lettura a 360 gradi di tutte le diseguaglianze. «L'incremento tra il 2023 e il 2024 è dovuto - ha detto Albano - soprattutto all'introduzione, con la legge di bilancio per il 2024, di importanti misure a sostegno della genitorialità, tra cui l'esonero contributivo per le lavoratrici madri, per un valore di 747,1 milioni di euro». Tra il 2025 e 2026 si prevede un incremento di un miliardo dovuto «in larga parte, dal cosiddetto Bonus mamme 2026, introdotto dalla legge di bilancio per il 2026, che riconosce un contributo mensile alle lavoratrici madri con due o più figli entro una determinata soglia di reddito, per un valore di 630 milioni di euro», ha aggiunto. Una lettura non condivisa dall'opposizione. «L'aumento della occupazione 2024- 25 secondo l'ultimo rapporto Istat per le donne è solo oltre i 45 anni e specialmente oltre i 55 - ha rilevato la dem Maria Cecilia Guerra -. Nella età fertile 25-34 anni il tasso di occupazione femminile è al contrario diminuito». Tornando al dossier, la fotografia racconta un bilancio ancora largamente lontano dalle questioni di genere. Circa il 73,75% delle spese viene infatti classificato come "neutrale", il 16,53% come "sensibile" -cioè potenzialmente in grado di produrre effetti indiretti sui divari - mentre un ulteriore 9,24% resta nella categoria "da approfondire", in attesa di verifiche sugli impatti effettivi. Le misure direttamente orientate alle pari opportunità restano così una quota residuale del totale, pur in crescita rispetto allo scorso anno.

A concentrare la quota più consistente delle risorse sono tre missioni di spesa: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", con 2,75 miliardi di impegni, seguita dalle "Politiche previdenziali" (1,3 miliardi) e da "L'Italia in Europa e nel mondo" (560 milioni). Gran parte delle somme prende la forma di trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche - circa 4,56 miliardi - diretti soprattutto a enti previdenziali, Presidenza del Consiglio e Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La fetta più ampia delle risorse direttamente classificate come destinate a ridurre le diseguaglianze fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che da solo concentra quasi il 78% del totale per quasi 4 miliardi, davanti a Esteri (8,1%), Economia

(7,3%) e Interno (4%). Tra le misure considerate rientrano incentivi all'occupazione femminile, sostegni all'imprenditoria delle donne e strumenti di conciliazione vita-lavoro.

Il dato pesa ancora di più se letto insieme agli indicatori di contesto. Nel 2024 il tasso di occupazione femminile in Italia sale al 53,3%, ma resta distante dalla media Ue del 66,2%, mentre il divario pensionistico tra uomini e donne raggiunge il 28,6%. Segno che, nonostante qualche miglioramento, la strada delle pari opportunità che il Bilancio prova a percorrere, è ancora lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, testo pronto Opposizioni sulle barricate

Riforme. Il centrodestra presenta la nuova versione del Melonellum e calendarizza il provvedimento in Aula il 26 giugno: premio ridotto e soglia al 42%. Restano i listini bloccati

Emilia Patta



Detto, fatto. Il Melonellum 2.0 è stato depositato ieri sera come nuovo testo base, al termine della discussione generale, nella commissione Affari costituzionali della Camera presieduta dall'azzurro Nazario Pagano. E poco prima la Capigruppo ha calendarizzato per il 26 giugno la riforma elettorale che supera i collegi uninominali del Rosatellum, e con essi il rischio "pareggio" alle politiche del prossimo anno. Una «forzatura inaccettabile» per i partiti d'opposizione, che rimandano al mittente la vulgata della maggioranza sulle modifiche fatte per andare incontro ai loro rilievi. «Ridicolo sostenere che il nuovo testo della maggioranza tenga conto delle osservazioni delle opposizioni. Non è così. Le opposizioni non sono mai state coinvolte in alcun confronto reale», dettano in nota i capigruppo in commissione di Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa. I quali chiedono anche nuove audizioni («sulle nuove parti dovranno esprimersi nuovamente gli esperti») e un esame parlamentare senza strozzature procedurali.

Le modifiche introdotte sono quelle già anticipate nei dettagli nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore (si veda da ultimo l'edizione di ieri). Punto primo: soglia per far scattare il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alzata dal 40 al 42%, via i ballottaggi se nessuno raggiunge la soglia, norma di coordinamento tra le due Camere (i premi scattano solo se in entrambi i rami del Parlamento è superato il 42% e se il vincitore è lo stesso). «Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2 (Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, ndr) - si legge all'articolo 1 del nuovo testo - i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi alla Camera (35 in Senato, ndr) da assegnare a liste presentate a livello circoscrizionale in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello

nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse».

Punto secondo: il tetto massimo da raggiungere con il premio di maggioranza è abbassato da 230 a 220 alla Camera, esattamente la soglia “costituzionale” del 55%, in modo da non sfiorare il tetto di garanzia per l’elezione dei giudici della Consulta e del Csm e da non regalare alla maggioranza la completa autonomia per l’elezione del Presidente della Repubblica; mentre in Senato il tetto resta un poco più alto, 113 (poco sotto il 57%), per tener conto della presenza dei senatori a vita. Tuttavia, come rileva il costituzionalista ed ex parlamentare del Pd Stefano Ceccanti, «la direzione è giusta, ma non è un tetto effettivo perché non sono compresi oltre agli eletti all’estero, cosa giusta, neanche gli eletti in Trentino Alto Adige e Val d’Aosta con i quali si va comunque sopra il 55% ammesso dalla Corte costituzionale». Non solo. L’esclusione dei trentini e dei valdostani fa sì che quegli elettori «non pesano sul risultato complessivo del premio, negando il principio del voto eguale...». Un possibile punto che potrebbe essere attenzionato dalla Consulta, dunque, in caso di ricorso preventivo.

Restano invece i criticatissimi listini bloccati (6 nomi alla Camera con qualche eccezione, più spesso 4 o 5 in Senato), che vanno ad aggiungersi ai nomi degli eletti con il listino legato al premio (da 1 a 5). Troppi nomi bloccati sulla scheda, insomma, per le opposizioni. Ma un po’ troppi anche per una parte dei costituzionalisti, che avvertono del rischio di una pronuncia della Consulta sul punto (i giudici costituzionali potrebbe ad esempio introdurre l’opzione di una preferenza). La soglia di sbarramento, nonostante le tentazioni anti Vannacci delle ultime settimane, resta quella al 3% concordata per tempo dalla premier Giorgia Meloni con Carlo Calenda per permettere la corsa terzopolista, ossia a distanza di sicurezza dal campo largo, della sua Azione; mentre per i partiti in coalizione c’è il meccanismo del recupero del primo sotto soglia voluto dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e che fa comodo anche a Italia Viva/Casa riformista di Matteo Renzi. Tra le novità rispetto al Rosatellum, infine, c’è la conferma della previsione di dichiarare «il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri» al momento dei depositi dei contrassegni e sul programma di coalizione: per il campo largo, e dunque per Elly Schlein e Giuseppe Conte, non ci saranno più scuse per evitare la sfida sulla premiership. Con o senza primarie, il nodo va sciolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega rilancia sulla flessibilità Scontro con FI sull'Ucraina nella Ue

Andrea Gagliardi

ROMA

«È dovere del governo italiano chiedere alla Commissione Ue di poter derogare dai vincoli di bilancio, come potremmo fare oggi per le spese militari, per poter affrontare le spese energetiche. Se Bruxelles dicesse di no procederemo da soli. Non fermo il sistema industriale italiano per capricci, complicità, lentezza o ottusità di alcune istituzioni sovranazionali». Il ministro e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo in collegamento al convegno annuale promosso dal Dipartimento Economia del Carroccio "Un patto per la crescita e la stabilità: le proposte della Lega", torna a picchiare sulla necessità di maggiori margini di flessibilità per far fronte ai rincari energetici provocati dalla guerra in Iran che «come Von der Leyen ha certificato costa 500 milioni di euro al giorno, ossia 15 miliardi al mese, di maggiori oneri». E ricorda che anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assise degli industriali, è tornato a chiedere all'Ue «un cambio passo» e «la sospensione dell'Ets (Emission trading system)», che «pesa più del 10% sulle bollette».

Nelle stesse ore il segretario fa diffondere una nota nella quale ribadisce che la Lega «è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea» perché «oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni». I timori sono anche sui rischi dell'impatto che l'ingresso di Kiev avrebbe su fondi di coesione e Politica agricola comune. E l'affondo arriva dopo la notizia che l'Ue è pronta ad aprire a metà giugno i primi capitoli per l'adesione di Kiev. Ipotesi che invece non vede contrari Fdi e Forza Italia. Con il leader azzurro Antonio Tajani che apre un nuovo fronte con il Carroccio quando precisa: «Siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Ue, anche se per noi la priorità sono i Balcani».

Sulla richiesta alla Commissione europea di estendere le deroghe al Patto di stabilità previste sulla difesa anche all'energia è in corso una trattativa serrata sull'asse Roma-Bruxelles. Con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che al convegno della Lega ricorda come «la sicurezza economica è sicurezza nazionale e in Europa questa cosa non si è capita». E aggiunge: «La discussione non è facile. Spero che a breve arriverà una risposta da parte della Commissione Ue, perché ci sono tutti gli elementi per dare una risposta ai problemi dell'economia reale». Mentre il responsabile Economia della Lega Alberto Bagnai si spinge più in là quando, per favorire la crescita, chiede di

«escludere la spesa in investimenti produttivi dal calcolo dei parametri di bilancio europei».

Ma al di là della discussione sulle clausole di flessibilità del Patto di stabilità, un vento “eurocritico” sembra aver iniziato a soffiare con più forza, con ragioni diverse, nell’esecutivo. Non sono certo passati inosservati i passaggi duri riservati da Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confindustria, all’Unione europea. «Un gigante burocratico» viziato da «approcci ideologici e tecnocratici» (il riferimento al Green Deal è esplicito), che, oltre a essere sorda alle richieste italiane di sospensione dell’Ets e di flessibilità sul Patto di stabilità, dovrebbe «fare meno e meglio», innanzitutto su energia e semplificazioni.

Una narrazione che prende vigore mentre a destra cresce l’appeal dell’euroscettico (e filo-russo) generale Roberto Vannacci, con i sondaggi che quotano il suo partito oltre il 4% e rumors a Montecitorio che parlano di nuovi parlamentari in arrivo prima dell’assemblea costituente prevista a Roma il 13 e 14 giugno. Intanto è nata ufficialmente alla Camera, all’interno del gruppo Misto, la componente di Futuro nazionale Vannacci. Ne fanno parte gli attuali quattro deputati futuristi: Emanuele Pozzolo, Laura Ravetto, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svalutazione delle obbligazioni, contabilità e fisco più lontani

Alessandro Germani

Con la recente legge di bilancio 2026 è stato modificato il regime della svalutazione ai fini fiscali dei titoli obbligazionari per i soggetti Oic e per quelli Ias/Ifrs (per questi ultimi solo relativamente alle obbligazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie). La norma è stata anche rivista nel corso dell'iter parlamentare, ma ne è emersa una versione che divarica una volta di più il comportamento contabile da ciò che è richiesto ai fini fiscali. E non aiuta quindi a livello operativo, probabilmente anche senza esigenze particolari di gettito, il che spiega ancor meno tale necessità di divaricazione. Vediamone il perché.

Per i soggetti Oic è stato modificato l'articolo 94 comma 4 del Tuir a fronte del quale per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato:

per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre

per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell'ultimo semestre.

Pertanto per i titoli quotati si guarda alla media aritmetica dell'ultimo semestre, per gli altri al decremento che si genera a livello di Mot nell'ultimo semestre. Per inciso, invece, per i soggetti Ias/Ifrs la valutazione dei titoli obbligazioni del circolante continua ad assumere rilevanza anche ai fini fiscali (il comma 4-bis è infatti immutato).

Veniamo ai titoli immobilizzati disciplinati dall'articolo 101 del Tuir. Al comma 2 (invariato) continua a prevedersi che per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri si deduce la minusvalenza guardando alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Per i soli soggetti Ias, invece, la norma ha previsto che le minusvalenze abbiano rilievo fiscale solo se imputate a conto economico (secondo capoverso del comma 2).

In precedenza, per questi soggetti era prevista la rilevanza integrale delle svalutazioni effettuate contabilmente in base all'articolo 110 c. 1-bis lettera a) del Tuir, che infatti ora è stato soppresso. Pertanto il meccanismo di floor fiscale che esisteva solo per i soggetti Oic è stato introdotto anche per i soggetti Ias/Ifrs. Per tali soggetti restano irrilevanti le svalutazioni imputate al prospetto *OCI (other comprehensive income)* e ciò è confermato dalla norma per cui la rilevanza delle minus è legata all'imputazione a conto economico.

Vediamo il quadro che se ne ricava, al di là della difficoltà delle regole fiscali legate al panorama dei soggetti interessati (Oic e Ias/Ifrs) e alla natura dei titoli (circolante o

immobilizzati).

Concentriamoci sui soggetti Oic e sulle obbligazioni iscritte nel circolante. Ai sensi dell'articolo 94 c. 4 del Tuir come modificato dalla legge 199/25 si guarda adesso per i titoli quotati alla media dei prezzi dell'ultimo semestre e per gli altri all'andamento del Mot dell'ultimo semestre. In precedenza, si consideravano per i titoli quotati i prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, mentre per quelli non quotati il valore normale dei titoli analoghi (articolo 9 comma 4 lettera c del Tuir).

Guardiamo ora al dato contabile, che costituisce necessariamente la base. L'Oic 20 relativo ai titoli di debito per quelli non immobilizzati (paragrafi 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo. Generalmente, se non si è in presenza di titoli quotati, si ricorre a modelli interni di finanza con cui viene effettuata la valutazione dei titoli. Considerando che i soggetti in questione sono sofisticati e spesso vigilati, queste valutazioni dovrebbero mettere al riparo da qualunque inconveniente, pur differenziandosi rispetto al Mot semestrale introdotto per i titoli del circolante dei soggetti Oic. Fra questi soggetti, peraltro, vi sono innumerevoli compagnie assicurative i cui bilanci di esercizio, che costituiscono la base per il conteggio delle imposte, sono redatti in base ai principi nazionali a differenza del consolidato che è redatto secondo gli Ias/Ifrs. Ci si domanda, pertanto, se abbia senso disarticolare i due piani (contabile e fiscale). Anche perché in base alla relazione tecnica al ddl di bilancio 2026 la misura sarebbe in grado di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo, peraltro, non quantificabili per via della volatilità del mercato. Considerando che tale norma è appena entrata in vigore e al di là di trimestrali e prossime semestrali il vero banco di prova sarà quello dei bilanci di fine 2026, ci sarebbe il tempo necessario per un suo ripensamento dettato da esigenze di semplificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruoli non compensabili con i crediti agevolativi

Luca De Stefani

Ruoli non compensabili con «crediti agevolativi». Per la risposta dell'agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026 n. 110, la compensazione delle «somme iscritte a ruolo» è possibile solo per ruoli «per imposte erariali e relativi accessori» e utilizzando «crediti relativi alle stesse imposte»

I «crediti agevolativi», come quelli generati dai bonus edilizi e acquisiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, non possono essere utilizzati per compensare, anche parzialmente, le «somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori» ovvero per ruoli relativi a debiti previdenziali. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell'agenzia delle Entrate n. 110/26, nella quale l'istante ha chiesto di poter compensare in F24 Accise, con un credito acquistato da terzi e generato da interventi agevolati con il superbonus (con il codice tributo 7719, anno 2026), alcuni debiti di carattere previdenziale, affidati all'agente della riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, di importo compreso tra 1.500 euro e 50mila euro (con codice tributo RUOL).

L'agenzia delle Entrate ha confermato che non vi siano ostacoli alla compensazione in F24 tra crediti superbonus e debiti previdenziali «non a ruolo», come sostenuto nella risposta del 18 dicembre 2023, n. 478, relativamente ai debiti previdenziali e contributivi relativi al personale dipendente. Ciò è possibile anche in presenza di altri «ruoli relativi a debiti previdenziali» (anche di importo superiore a 50mila euro), in quanto, in questi casi, non si applicano le seguenti 3 strette alle compensazioni in F24, le quali non riguardano mai la presenza di «ruoli relativi a debiti previdenziali», ma si applicano solo in presenza di ruoli per «imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti»:

l'articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006, secondo il quale non è possibile la compensazione in F24 in presenza di ruoli per imposte erariali, per importi superiori a 50mila euro, se i termini sono scaduti e non vi sono provvedimenti di sospensione;

l'articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, secondo il quale la compensazione di crediti per imposte erariali, in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti superiore a 1.500 euro;

l'articolo 121, comma 3-bis, del Dl 34/2020, secondo il quale in presenza di ruoli per imposte erariali, per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti edilizi è sospesa fino a concorrenza dei suddetti ruoli; questa stretta, peraltro, non sarebbe, comunque, oggi applicabile, in quanto manca l'emanazione del previsto regolamento attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'agenzia delle Entrate, invece, non ha concesso la possibilità di compensare i «crediti agevolativi» tramite l'F24 «per pagare i ruoli» per debiti previdenziali, in quanto l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, consente solo «il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte», ma non consente di utilizzare alcun «credito agevolativo» (neanche se diverso da quelli edilizi) per compensare ruoli per debiti previdenziali.

Questa compensazione tra crediti e ruoli in F24 Accise, inoltre, è possibile solo con riferimento a «crediti relativi alle stesse imposte», pertanto, non è possibile utilizzare i «crediti agevolativi» in F24 Accise, neanche se i ruoli riguardano «imposte erariali e relativi accessori». I «crediti agevolativi» non sono crediti d'imposta che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, ma «sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti» ad una definizione di «credito derivante da imposta erariale». Non è possibile, quindi, estinguere i debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo mediante la compensazione di crediti agevolativi (risposte del 1° luglio 2021, n. 451 e 28 settembre 2023, n. 439).

Global minimum tax, comunicazione rilevante in un solo Paese

Andrea Porcarelli Dario Sencar

Con il documento di intesa pubblicato dall'Ocse, il 18 maggio 2026 i Paesi che hanno adottato l'imposizione minima globale puntano sul deposito centralizzato, cioè sulla possibilità di presentare la comunicazione rilevante in un solo Paese, dal quale viene poi scambiata con gli altri Paesi interessati. La soluzione è pragmatica, ma non equivale a una piena semplificazione: restano verifiche da fare Paese per Paese. Per i gruppi multinazionali soggetti all'imposizione minima globale, il 2026 segna il primo test operativo della Comunicazione rilevante, la dichiarazione informativa prevista dalle regole dell'imposta minima globale. Per il periodo d'imposta 2024, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026. In vista di tale termine, l'Ocse ha pubblicato un documento di coordinamento sul deposito della comunicazione rilevante in un Paese e sul successivo scambio con gli altri Paesi interessati, con l'obiettivo di attenuare le criticità legate alla disponibilità dei portali nazionali e all'effettiva attivazione dei meccanismi di scambio. Il principio è pragmatico: se la comunicazione rilevante è presentata centralmente, entro la scadenza, in uno dei Paesi indicati in uno specifico allegato Ocse, tra cui compare anche l'Italia, i Paesi che hanno introdotto dal 2024 le regole domestiche dell'imposizione minima globale si impegnano, nei limiti delle rispettive norme interne, a non applicare sanzioni o a non far valere immediatamente l'obbligo di deposito locale della Comunicazione rilevante.

La protezione, tuttavia, non è incondizionata. Servono due presupposti. Primo, il deposito centralizzato deve essere effettuato tempestivamente. Secondo, deve essere presentata anche la notifica locale richiesta dal singolo Paese, con cui si informa l'amministrazione fiscale su chi presenta la comunicazione rilevante, in quale Paese e con quale modalità. Per i gruppi con capogruppo ultima, cioè l'entità al vertice del gruppo, localizzata in Italia, il deposito della comunicazione rilevante in Italia è la soluzione più razionale. L'Italia è infatti inclusa dall'Ocse tra i Paesi che al 31 maggio 2026 sono idonei al deposito centralizzato. Questo consente di accentrare l'adempimento nel Paese della capogruppo, riducendo il rischio di duplicazioni negli altri Paesi in cui sono localizzate le altre entità del gruppo. La scelta di effettuare il deposito centralizzato in Italia, tuttavia, non va trattata come un automatismo privo di rischi. Occorre verificare subito che i Paesi esteri interessati siano inseriti nella lista Ocse.

Speculare, ma altrettanto rilevante, è il caso dei gruppi con capogruppo estera e un'entità o stabile organizzazione in Italia. In questo scenario, l'entità italiana potrà fare affidamento sul deposito centralizzato effettuato dalla capogruppo estera o da un'altra entità designata, purché la comunicazione rilevante sia presentata in uno dei Paesi indicati nell'allegato Ocse, e le informazioni siano poi trasmesse all'Italia entro i termini

previsti. La presenza di un'entità italiana non implica quindi necessariamente l'obbligo di presentare in Italia l'intera comunicazione rilevante. Impone però un presidio operativo puntuale: identificare il soggetto che presenta la dichiarazione, il Paese in cui avviene il deposito, la prova dell'avvenuta presentazione e la gestione della notifica italiana. È questo, in pratica, il punto più delicato per le controllate italiane di gruppi esteri: non basta sapere che la capogruppo presenterà la comunicazione rilevante, occorre poterlo dimostrare e verificare che lo scambio verso l'Italia sia ritenuto "idoneo" dall'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONDIZIONI PER I GRUPPI

Il rischio residuo

Se un Paese non riceve la comunicazione rilevante entro il termine previsto per lo scambio, potrà attivare i propri poteri e richiedere il deposito locale, anche se la dichiarazione è stata già presentata altrove.

Il deposito centralizzato semplifica, ma non sostituisce il presidio fiscale dell'imposizione minima globale, né per le capogruppo italiane né per quelle estere.

L'adempimento relativo alla comunicazione rilevante richiede una matrice Paese per Paese degli obblighi di deposito, comunicazione e scambio informativo, oltre a un monitoraggio successivo sull'effettiva trasmissione delle informazioni tra amministrazioni fiscali.

Riscossione quater, alla cassa fino all'8 giugno

Anna Mulassano

Scade il 31 maggio la prossima rata della Rottamazione quater, che riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti.

In considerazione dei cinque giorni di tolleranza e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro l'8 giugno. Per mantenere i benefici, costoro devono continuare a rispettare il piano di Definizione agevolata delle cartelle. Lo ha ricordato l'agenzia delle Entrate-Riscossione in una nota diffusa ieri. Il termine è lo stesso anche per chi è stato riammesso alla Definizione agevolata e deve versare la quarta rata. Per il versamento si devono utilizzare i moduli corrispondenti alla rata di scadenza, disponibili in copia anche sul sito dell'agenzia delle Entrate-Riscossione. I contribuenti che hanno necessità di recuperarli possono ottenerne copia dall'area riservata del sito o riceverli via mail inviando richiesta dall'area pubblica. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie o agli Atm abilitati, ma anche online o agli sportelli dell'Agenzia previo appuntamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il dipendente disabile il comportamento deve essere calcolato su misura

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il licenziamento del lavoratore in condizione di disabilità per superamento del periodo di comportamento ordinario o prolungato previsto dal Ccnl costituisce un atto di discriminazione indiretta, posto che si finiscono per sottoporre alla medesima disciplina situazioni che richiedono un trattamento differenziato. La mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità che affliggono i lavoratori disabili nell'applicazione del periodo di comportamento previsto dal Ccnl si traduce in una prassi discriminatoria, perché non valorizza la posizione di particolare svantaggio indotta in conseguenza della disabilità.

Non ha rilevanza per la Cassazione (sentenza 13734/2026) che il contratto preveda, oltre al comportamento ordinario (365 giorni su tre anni), un comportamento prolungato (548 giorni) e una successiva aspettativa (24 mesi). Per sottrarsi alla censura del trattamento discriminatorio, la disciplina contrattuale collettiva deve attribuire un peso specifico alla «posizione di svantaggio del disabile» e non soddisfa questa condizione un Ccnl che faccia riferimento alla astratta gravità o particolarità della patologia. Il periodo prolungato del comportamento non è un dato sufficiente, se non si ancora a una specifica previsione che valorizzi l'aspetto soggettivo della disabilità e preveda accorgimenti ragionevoli per mitigare il più elevato ricorso alle assenze di malattia.

Se il Ccnl non prevede la specifica posizione di svantaggio del disabile, l'onere di adottare accomodamenti ragionevoli ricade sul datore, cui è richiesto di raccogliere informazioni e avviare una interlocuzione con il lavoratore prima di intimare il licenziamento.

La Cassazione non si limita ad affermare questi principi, ma si preoccupa di dare rilievo alle considerazioni datoriali per cui, in assenza di una disciplina contrattuale collettiva sulle assenze di malattia dei lavoratori con disabilità, l'adozione del licenziamento per superamento del comportamento finisce per essere un'operazione «impossibile».

È un passaggio importante della sentenza, che la Cassazione introduce per segnalare che il difensore del datore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge 300/1970 (per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione) nella parte in cui non prevede una tutela risarcitoria differenziata per la situazione del licenziamento «apertamente e volontariamente discriminatorio», rispetto al licenziamento per superamento del comportamento in cui il datore aveva la «sola conoscibilità della disabilità del lavoratore». La Cassazione ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello perché valuti se, sul caso specifico esaminato, i pregiudizi sul piano fisico sofferti dal lavoratore integrino gli estremi dello stato di disabilità e se le assenze per malattia siano, o meno, riconducibili alla condizione di handicap.

La Corte di legittimità aggiunge che, laddove sia confermata la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, la Corte d'appello «potrà eventualmente porsi il problema della legittimità costituzionale» del regime di tutela reale piena applicato in modo indifferenziato al licenziamento nullo del disabile per superamento del periodo di malattia di cui al Ccnl.

È un chiaro segnale di consapevolezza delle difficoltà che le imprese incontrano nella gestione di questa materia, aprendo a una riflessione sulla opportunità di prevedere un regime sanzionatorio meno severo per le ipotesi di nullità del licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disabilità verificata in due modi differenti per chi ha almeno 70 anni

Con il messaggio 1750/2026, Inps ha fatto il punto sulla convivenza tra le regole per l'accertamento della disabilità dettate dalla riforma introdotta con il decreto legislativo 62/2024 e quelle precedenti e ancora vigenti.

L'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale, infatti, è stata da ultimo prevista a partire dal 1° gennaio 2028. Nel frattempo, però, la stessa è stata, e viene applicata in via sperimentale, in un numero crescente di province.

Nelle aree non interessate dalla sperimentazione, in tutti i casi valgono ovviamente le regole precedenti che comportano la necessità, per il richiedente, di abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l'accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile sordità, sordocecità e condizioni di disabilità prevista dalla legge 104/1992.

Dal 1° giugno nelle province interessate dalla sperimentazione, tale procedura si applica ancora per le persone che hanno almeno 70 anni di età e siano contemporaneamente affette da almeno una patologia cronica;

con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

Nelle altre ipotesi, anche per i 70enni si applica la nuova procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parità sul lavoro affidata alla rete delle consigliere e all'organismo centrale

Aldo Bottini

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, il Dlgs 91/2026 di attuazione delle due direttive Ue “gemelle”: la 2024/1499, sulla parità tra uomini e donne e in materia di razza o origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età, e orientamento sessuale e la 2024/1500, sulla parità di trattamento e pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che introducono un quadro giuridico vincolante e unitario in materia di organismi per la parità.

Il testo definitivo del Dlgs presenta significative differenze rispetto allo schema approvato dal Governo e inviato per i pareri alle commissioni parlamentari. La differenza più rilevante attiene proprio al cuore del provvedimento, ovvero alla struttura degli organismi di parità.

Lo schema originario di decreto legislativo prevedeva l'istituzione di un nuovo e unico Organismo centrale per la parità, configurato come autorità amministrativa indipendente, che sostituisse integralmente gli organismi esistenti, tanto l'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) quanto, per le discriminazioni sul lavoro, le consigliere e i consiglieri di parità, assorbendone le funzioni.

Era prevista la possibilità di costituire sezioni operanti a livello territoriale, che avrebbero dovuto subentrare, per quel che attiene alla materia del lavoro, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Lo schema di Dlgs aveva suscitato, anche a livello parlamentare, una levata di scudi a difesa della rete attuale delle consigliere territoriali di parità, in nome della necessità di mantenere un presidio locale di contrasto alle discriminazioni. Le proteste hanno, evidentemente, sortito l'effetto desiderato.

Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 7 giugno prossimo, si prevede infatti che il nuovo Organismo centrale (che vede peraltro ampliate le sue funzioni di promozione della parità e contrasto alle discriminazioni) subentri dal 1° gennaio 2027 solo alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, mentre viene mantenuta la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e locali (città metropolitane, enti di area vasta), confermandone le funzioni. È stata quindi coerentemente eliminata la possibilità di costituire sezioni territoriali dell'Organismo.

Un'ulteriore novità è l'istituzione della “Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità”, definita come l'insieme delle consigliere e dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. È previsto che la Rete operi «anche in coordinamento» con l'Organismo per la parità. Del resto, anche le consigliere e i

consiglieri di parità dovranno svolgere le proprie (inalterate) funzioni “in coordinamento” con l’Organismo per la parità.

Non è del tutto chiaro in cosa si sostanzia, in questo nuovo sistema multilivello, il coordinamento tra i vari soggetti, anche se, con una precisazione piuttosto generica, si prevede che le consigliere e i consiglieri di parità operino, nell’ambito delle competenze degli enti locali, «tenendo conto» degli indirizzi generali dell’Organismo per la parità.

Una qualche criticità, in termini di conformità alla direttiva, potrebbe porsi con riferimento all’effettiva indipendenza dal potere politico locale delle consigliere e dei consiglieri, che saranno ora nominati direttamente dalle Regioni, dalle Città metropolitane e dagli enti di area vasta.

Non solo. Non è prevista per loro alcuna forma di incompatibilità con incarichi pubblici elettivi, cariche politiche o sindacali, che invece è espressamente sancita per i componenti dell’Organismo per la parità, sia pure in misura meno rigida rispetto al testo originario, nel quale l’incompatibilità era riferita anche ai tre anni precedenti la nomina. Una soluzione di compromesso, dunque, che lascia aperto qualche interrogativo sulla funzionalità del sistema e sull’aderenza ai principi della direttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di MARIA GIOVANNA CARUSO

Pesca sportiva 2026: nuovi obblighi fiscali per enti e cooperative

Il 1.01.2026 segna una svolta cruciale per il mondo dell'associazionismo e delle cooperative dedite alla pesca sportiva. Le verifiche sulla commercialità degli ETS e la gestione dei servizi mutualistici impongono una riorganizzazione amministrativa e digitale.

Meccanismo Iva - La riforma del Terzo settore ha ridisegnato il confine fiscale delle attività associative, pianificando il passaggio dal regime di "esclusione" (art. 4 D.P.R. 633/1972) a quello di "esenzione" (art. 10):

- **esclusione (art. 4):** i corrispettivi pagati dai soci per gare o corsi sono considerati "fuori campo Iva". Per il Fisco l'operazione ai fini Iva non esiste: è sufficiente il codice fiscale e non c'è obbligo di fattura. Questo regime si applica sia alle associazioni (ASD) sia alle cooperative costituite in forma di società sportiva dilettantistica (SSD) - L. 143/2024 (Decreto Omnibus);

- **esenzione (art. 10):** con il nuovo schema le **attività istituzionali rivolte ai soci** (come le quote di iscrizione a gare di pesca sportiva o i contributi per l'accesso alle postazioni e ai laghetti) entrano nel campo di applicazione dell'Iva. Anche se per queste specifiche entrate l'imposta resta materialmente a zero (0%), l'associazione viene obbligata ad aprire la Partita Iva e a gestire i relativi adempimenti burocratici.

La disciplina attuale - La nuova disciplina Iva è stata rinviata al 2036 mediante il D.Lgs. 186/2025. Di conseguenza, nel corso del 2026, sia le associazioni sia le cooperative sportive beneficiano ancora del vecchio regime di esclusione per le quote di iscrizione interne dei propri soci.

RUNTS, impresa sociale e mutualità prevalente - Nel 2026, le cooperative che gestiscono la pesca sportiva devono fare attenzione alla propria qualifica giuridica, poiché si aprono 2 scenari differenti:

- **cooperative iscritte al RUNTS (imprese sociali).** Se la cooperativa ha scelto di entrare nel Terzo settore come impresa sociale, è considerata fiscalmente un ente commerciale. Non applica la regola del regime forfetario o della perdita della qualifica tipica degli enti non commerciali (essendo già impresa), ma deve monitorare che i proventi delle attività diverse non superino i limiti di legge, pena la perdita delle agevolazioni ETS;

- **cooperative sportive ordinarie (a mutualità prevalente).** Se la cooperativa resta fuori dal RUNTS come società sportiva dilettantistica, non subisce i controlli degli ETS. Trova invece applicazione la disciplina ordinaria: resta ferma la detassazione parziale degli utili destinati a riserva indivisibile, a patto che lo scambio mutualistico con i soci rimanga prevalente rispetto all'attività con i terzi.

Norme di comportamento e sanzioni - Per qualsiasi forma giuridica, vige il divieto assoluto di vendita dei prodotti della pesca sportiva. Il commercio del pescato da parte dei soci comporta sanzioni pecuniarie elevate e il sequestro dei beni. Nelle cooperative, la violazione da parte di un singolo socio può compromettere la validità delle autorizzazioni collettive rilasciate all'intero ente (come quelle per l'uso del palangaro).

Gestione digitale e ruolo della cooperativa - L'operatività moderna richiede l'integrazione di strumenti digitali. In occasione di gare o uscite sociali (es. pesca al pesce spada), la cooperativa agisce come ente delegato e assume un ruolo centrale. **Gestione centralizzata** del portale SIAN per il rinnovo dei tesserini dei soci e controllo che ogni socio utilizzi correttamente l'App RecFishing. **Richiesta del nulla osta** triennale all'Autorità Marittima a nome della cooperativa per tutte le imbarcazioni della flotta sociale e coordinamento delle notifiche di cattura via VHF o cellulare. **Gestione quote** per i 20 euro di iscrizione, la segreteria rilascia una semplice ricevuta in regime di esclusione. Se l'ente è un'associazione non commerciale iscritta al RUNTS, deve annotare che i corrispettivi non superino di oltre il 5% i costi effettivi sostenuti, mantenendo così la non-commercialità dell'attività (art. 79 del CTS). Nelle cooperative, l'entrata va registrata nella contabilità dedicata alla mutualità.

Sul piano operativo quotidiano, ogni uscita in barca deve essere preceduta dall'apertura di una sessione sull'App RecFishing, mentre al termine di ogni battuta di pesca è obbligatoria la registrazione immediata delle catture di specie protette, con particolare attenzione al pesce spada.

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di ELLIS BOTTAZZO

RUNTS, promemoria per bilanci e dati obbligatori

Le promemoria operative inviate nelle scorse settimane da parte degli uffici del RUNTS sul deposito del bilancio 2025 e sull'aggiornamento dei dati del registro, offrono l'occasione per riepilogare scadenze, documenti e verifiche necessarie al mantenimento dell'iscrizione.

Le promemoria dedicati agli adempimenti RUNTS richiamano l'attenzione degli enti del Terzo settore su **2 profili strettamente collegati**: il deposito annuale del bilancio o rendiconto e l'aggiornamento di dati, informazioni e documenti obbligatori. Non si tratta di adempimenti isolati, ma di un controllo complessivo della posizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il primo promemoria, relativo al **deposito del bilancio/rendiconto dell'attività 2025**, ricorda che tutti gli ETS iscritti al RUNTS sono tenuti al deposito annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 117/2017, come modificato dalla L. 104/2024. Il deposito deve essere effettuato tramite l'apposita istanza "deposito bilancio" nell'applicativo informatico del RUNTS, allegando la documentazione in formato pdf/A. Se il bilancio è composto da più documenti, questi devono essere raggruppati in un unico file, correttamente denominato. Il promemoria sottolinea inoltre che i bilanci e i rendiconti devono essere redatti utilizzando i modelli del D.M. 5.03.2020: modelli A, B e C per il bilancio per competenza, integrati dall'OIC 35, oppure modello D per il rendiconto per cassa. È richiesta particolare attenzione alla corretta intestazione dell'ente, all'indicazione del codice fiscale e dell'eventuale partita Iva, alla denominazione delle colonne comparative e alla quadratura dei saldi di cassa e banca. Un aspetto operativo rilevante riguarda le raccolte fondi occasionali. Se svolte nell'anno di riferimento, devono essere accompagnate dalla relativa rendicontazione, predisposta per ciascuna raccolta secondo i modelli e le Linee guida ministeriali approvate con D.M. 9.06.2022. Il promemoria richiama anche la necessità di conservare la documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento delle iniziative. Analoga attenzione è richiesta per le attività diverse. Se valorizzate nel rendiconto o nel bilancio, occorre documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo l'art. 6 del CTS e il D.M. 107/2021. In caso di indicazione di costi e proventi figurativi, devono essere illustrati i criteri di determinazione degli importi, in calce al rendiconto o nella relazione di missione.

Il secondo promemoria riguarda invece **l'aggiornamento di dati, informazioni e documenti obbligatori** ai fini del mantenimento dell'iscrizione al RUNTS. Viene ricordato che, ai sensi dell'art. 48, c. 3 del CTS e dell'art. 20, c. 5 D.M. 106/2020, come modificato dal D.M. 2/2026, l'ente deve aggiornare i dati entro 30 giorni dall'avvenuta modifica e depositare i documenti previsti tramite l'istanza di "variazione e aggiornamento dati". Tra i dati da verificare rientrano innanzitutto i recapiti dell'ente, con particolare attenzione alla PEC, che deve essere riferita direttamente all'ente e mantenuta attiva, trattandosi del canale ordinario per le comunicazioni formali con il Registro. Devono inoltre essere aggiornati i titolari delle cariche sociali, anche in caso di rinnovo o riconferma dei medesimi consiglieri, poiché si tratta comunque di un nuovo incarico con una nuova data di nomina e accettazione.

Il promemoria evidenzia poi l'obbligo di aggiornare entro il 30.06 di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31.12 precedente, il numero di soci o associati con diritto di voto, dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro e dei volontari degli enti aderenti di cui l'ente si avvale. Per ODV e APS viene richiamata anche la necessità di monitorare il numero minimo di associati e i limiti all'impiego di lavoratori rispetto ai volontari o agli associati.

Ulteriori verifiche riguardano l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale, con inserimento dei relativi dati e delle dichiarazioni obbligatorie; il deposito dell'ultimo statuto approvato e registrato; l'indicazione delle attività di interesse generale effettivamente esercitate; la segnalazione delle attività diverse, se previste e svolte; l'eventuale perdita della qualifica di ETS non commerciale, da comunicare entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata verificata la commercialità.

Il secondo promemoria richiama infine altri profili spesso trascurati: affiliazioni a reti o enti associativi, accreditamento al 5 per mille con IBAN corretto, tenuta dei libri sociali obbligatori ex art. 15 CTS, acquisizione o rinuncia alla personalità giuridica con intervento notarile e pubblicazione annuale degli emolumenti per gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro.